



DETERMINAZIONE N. 2048 del 07 OTT. 2014 Atti n. 947/2003, 943/2004, 1407/2005, 1704/2005

RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI DI NATURA CURRICULARE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE E RICHIAMATE le precedenti determinazioni adottate in materia, conservate in atti numeri 947/2003, 943/2004, 1407/2005 e 1704/2005, e relative alla formalizzazione di specifiche convenzioni per lo svolgimento di tirocini di orientamento e formazione con i seguenti rispettivi Atenei: Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Padova ed Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

CONSIDERATO che l'attività di formazione degli studenti dei vari Corsi di Laurea, ovvero dei Master e Dottorati assume particolare rilevanza nel quadro di un partenariato tra Università ed Ospedali, rivolto all'aggiornamento ed interscambio delle conoscenze, nonché all'acquisizione di sempre maggiori competenze;

TENUTO CONTO dell'intervenuta modifica al quadro normativo di livello nazionale e regionale e ritenuto di procedere all'adeguamento della disciplina convenzionale, secondo i nuovi standard di cui alla d.g.r. X/825 del 25.10.2013;

VISTO in atti il carteggio intercorso con gli Uffici competenti dei vari Atenei in parola e le bozze convenzionali proposte e ritenuto di poterle condividere;

LETTI ed esaminati l'art. 18, c. 1, lett. a) della legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142, concernenti i tirocini di formazione ed orientamento, nonché, da ultimo, i contenuti di cui all'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 24.01.2013;

DATO ATTO, altresì, che dagli instaurandi rapporti di convenzione non derivano spese a carico della Fondazione e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile a carico degli Atenei;

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **2048** del **07 OTT. 2014** Atti n. 947/2003, 943/2004, 1407/2005, 1704/2005

DETERMINA

richiamati e recepiti i contenuti espressi in parte motiva,

1. di approvare la stipula di una convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento con i seguenti Atenei: Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Padova ed Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, secondo i corrispondenti testi convenzionali, allegati - quale parte integrante e sostanziale - al presente provvedimento;
2. di dare atto che i rapporti di convenzione di cui al punto 1 non comportano spese per questo Ente e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze, contro gli infortuni e per la responsabilità civile, a carico degli Atenei.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Osvaldo Basilio

REGISTRATO NELLELENCI DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 07 OTT. 2014 AL N. 2048

Servizio competente: Direzione Amministrativa
Responsabile del Procedimento: Avv. Giuseppina Verga
Pratica trattata da: dott. Luciano Cetrullo

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE ed EXTRACURRICULARE

TRA

l'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, codice fiscale o P.IVA 12621570154, di seguito "Università" in qualità di Soggetto promotore con sede legale in Milano, Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1, rappresentata dal Rettore Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA, nata a Monza (MB) il 08/10/1961;

E

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di seguito denominato "Soggetto ospitante", con sede legale in Via Francesco Sforza, 28, 20122, Milano (MI) Codice fiscale/Partita IVA 04724150968 rappresentato/a da DOTTOR LUIGI MACCHI nato a Gallarate (VA) il 15/08/1952

PREMESSO CHE

la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 25 ottobre 2013 n. X/825 in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei, ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini;

tale convenzione ha validità per tutti i tirocini CURRICULARI avviati sul territorio nazionale e per i tirocini EXTRACURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO la cui sede operativa di svolgimento sia ubicata nella Regione Lombardia;

il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;

il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

i tirocinanti che avviano uno stage *extracurriculare* non possono realizzare più di un tirocinio (della durata massima di 6 mesi, proroghe comprese) presso il medesimo soggetto ospitante. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei tirocinanti che avviano stage *curricolari*, dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge 68/99;

i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 4 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;

PREMESSO INOLTRE CHE

il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini -extracurricolari- finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;

il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;

il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se previsto, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

il soggetto ospitante non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;

il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla presente disciplina regionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle specifiche normative regionali vigenti in materia, il soggetto ospitante dà la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative, studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione ed orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali (tirocini *curricolari ed extracurricolari di formazione ed orientamento*).

Non rientrano nella fattispecie dei tirocini gestiti dalla presente tipologia di Convenzione i tirocini *-curricolari-* dei Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e i tirocini di tutti i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. Ai sensi della normativa vigente, sono esclusi dalla presente Convenzione anche i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.

Art. 2 - Obblighi del soggetto promotore

L'Università si impegna a:

- predisporre la convenzione;
- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- nel caso di tirocini *-extracurricolari-* rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite.

Art. 3 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con l'Università;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto; resta intesa la disponibilità dell'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA a concordare con l'Ente ospitante, che dovrà garantire il contestuale accesso ai relativi atti, ogni problematica di tipo tecnico-applicativo. Per informazioni contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università, nella persona della Responsabile caterina.giuliani@unimib.it (tel.02-64486188);
- comunicare in forma scritta all'Università tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- comunicare all'Università l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio;
- comunicare all'Università l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte dell'Università, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- per i soli tirocini *-extracurricolari-* di cui art.1 lett. a) rispettare i limiti numerici applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio e precisamente:
 - strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5, presenza contemporanea di un solo tirocinante;
 - strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20, presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
 - strutture con risorse umane in numero superiore a 20, presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti.

Art. 4 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto

attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;

- redigere, con il supporto del tutor dell'Università e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor dell'Università ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor dell'Università e al tutor del soggetto ospitante.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Al tirocinante che ha svolto un tirocinio extracurricolare viene rilasciata dall'Università l'attestazione dei risultati e delle competenze acquisite.

Art. 5 - Garanzie assicurative

L'Università, in qualità di soggetto promotore, si impegna a garantire che ogni tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del soggetto ospitante mediante Convenzione con l'INAIL e altra compagnia per gli infortuni sul lavoro e mediante convenzione con altra compagnia assicurativa per la responsabilità civile. Gli estremi identificativi delle coperture assicurative sono riportati nel progetto formativo individuale.

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo individuale, ma debitamente e tempestivamente richieste dal soggetto ospitante ed autorizzate dall'Università. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Comunicazioni

- I tirocini -curricolari- non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie. La Convenzione e il piano formativo individuale sottoscritti, sono tenuti agli atti dall'Università e dal soggetto ospitante.
- Per i soli tirocini -extracurricolari- il soggetto promotore e il soggetto ospitante provvedono alle rispettive Comunicazioni obbligatorie, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7 - Indennità di partecipazione

Come previsto dalla Delibera Regione Lombardia XI(825) del 25 ottobre 2013 il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante che svolge un tirocinio -extracurricolare- un'indennità di importo non inferiore a 400 euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riconducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi della ml. 92/2012 non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfettaria di 300 euro mensili.

L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del progetto formativo individuale.

La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Art. 8 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di anno.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

La Convenzione, insieme al Progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l'avvio del tirocinio.

Art. 9 - Recesso

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;

- perdita, da parte dell'Università, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Il recesso riferito alla Convenzione deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte e a tutti i tirocinanti coinvolti mediante comunicazione scritta.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 11 - Imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (se dovuta) a cura ed a spese del soggetto ospitante, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto riguarda di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n. 825 del 25/10/2013.

Data, _____

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore
Policlinico


Il Rettore

Il Rappresentante legale

(Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA)

DOTTOR LUIGI MACCHI

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 04724150968



Handwritten signature

www.albopretorioline.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

tra l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gianluca Vago nato a Bovisio Masciago (MI) il 25/11/1960

E

..... (nome completo azienda/ente) P.IVA - C.F., con sede legale in (indirizzo completo sede legale) nella persona del/della (firmatario) nato/a a il

PREMESSO

- che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare ed extracurriculare;
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Condizioni generali)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti (ivi compresi masterizzandi, dottorandi e specializzandi) o laureati, masterizzati e dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre 12 mesi dell'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore), presso (soggetto ospitante).

Art. 1 bis

Il tirocinio, svolto al di fuori del territorio lombardo da soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di dodici mesi, sarà formalizzato, previa verifica di tutti i requisiti previsti per legge, con le specifiche ed ulteriori convenzioni e modelli di progetto formativo previsti dalle regioni e dalle province autonome di riferimento.

Art. 2 (Tirocinio)

- 1 - Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta dell'Università degli Studi di Milano, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.
- 2 - Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
- 3 - Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante.
- 4 - La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

Art. 3 (Progetto formativo individuale)

- 1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2 - Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni, le facilitazioni economiche previste per i tirocini extracurricolari e la formazione in materia di salute e sicurezza.

3 - Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

4 - Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Art. 4

(Le funzioni di tutoraggio)

1 - Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2 - Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.

3 - Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

4 - In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 5

(Diritti e obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;

b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;

c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

Art. 6

(Soggetto Promotore)

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;

- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini extracurricolari alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.

Art. 7

(Soggetto Ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);

- erogare a favore di coloro che svolgono tirocini extracurricolari una indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo;

- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione per i tirocini

extracurricolari, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- consegnare una copia della presente convenzione a ciascun tirocinante all'atto della sottoscrizione del progetto formativo individuale.

Art. 8

(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. art. 37 D.L.gs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.L.gs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 10

(Durata della convenzione e recesso)

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 11

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Letto, approvato, sottoscritto
Milano, _____

Università degli Studi di Milano

Il Rettore

(Prof. Gianluca Vago)

.....

.....

(.....)

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Milano

Luogo.....

Data.....

Ai sensi della nuova normativa vigente in materia di stage, l'Azienda/Ente
..... ospitante il/la sig./sig.ra
....., matricola n.
attesta che alla data di inizio dello stage:

- nella sede operativa di svolgimento dello stage sono presenti un numero di risorse umane pari a (*) e un numero di tirocini attivi pari a curriculari e extracurriculari. **Nel conteggio del numero di tirocini attivi (curriculare ed extracurriculare) non si ricomprende il tirocinio che si intende attivare.**
- il soggetto ospitante appartiene al settore attività ATECO
- Il tutor aziendale (nome e cognome) accompagna un numero di tirocinanti (curriculari ed extracurriculari) pari a **escluso il tirocinio che si intende attivare;**
- l'importo dell'indennità mensile a favore del tirocinante (se dovuta o prevista) ammonta a € mensili lordi;
- l'orario di svolgimento giornaliero del tirocinio è di numero ore
- sono previsti ticket/servizio mensa SI' NO

Cordiali saluti.

TIMBRO e Firma del Rappresentante Legale dell'Azienda/Ente

.....

(*) Nel conteggio delle risorse umane si devono ricomprendere:

- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla L. n. 142/2001; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi.

Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150 con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata Università Cattolica, rappresentata da Mario Cesare Gatti, Direttore della sede di Milano, nato a Milano, il 29/05/1961, domiciliato per la carica in L.go Gemelli, 1 Milano

E

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, codice fiscale n. 04724150968, con sede legale in MILANO MI, VIA FRANCESCO SFORZA, 28, rappresentata da LUIGI MACCHI, DIRETTORE GENERALE, nato/a a GALLARATE il 15/08/1952

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti individuati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n.196 e delle specifiche normative regionali vigenti in materia, FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'Università Cattolica, studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione ed orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, c.1 lett.d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO garantisce all'Università Cattolica il rispetto del limite numerico dei tirocinanti ospitati in base all'art. 1, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro n 142/1998 e alle specifiche normative regionali vigenti in materia.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università Cattolica e da un tutor aziendale, indicato da FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO e responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo individuale; predisporre, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo individuale contenente:
 - * il nominativo del tirocinante;
 - * i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
 - * obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - * le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - * gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art.4);
 - * l'ammontare e le modalità di corresponsione dell'indennità di partecipazione a favore dei tirocinanti extracurricolari nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche normative regionali vigenti in materia; tale indennità e le relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza saranno a carico di FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- * svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- * rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- * mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011; b) gli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.
3. FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO si fa carico delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ciascun tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

Art. 5

La presente convenzione decorre dal _____, ha la durata di 12 mesi ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge.

Art. 6

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alle specifiche normative regionali vigenti.

Milano, _____

FIRMA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FIRMA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO



CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE E DI "TIROCINI POST-LAUREAM PROFESSIONALIZZANTI" DI PSICOLOGIA

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

Atti n. _____

Prot n. _____

TRA

L'Università degli studi di Padova – di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Padova, codice fiscale 80006480281, p.iva 00742430283 rappresentato dalla Dott.ssa Emanuela Ornetto, nata a Ponte San Nicolò, il 09/12/1954, istituzione universitaria

E

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico – di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza, 28 - cap 20122, codice fiscale e partita IVA 04724150968; rappresentato dal dr. Luigi Macchi, in qualità di Direttore Generale pro tempore, nato a Gallarate, il 15.08.1952

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curricolari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione e formazione di livello terziario promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori". Essi devono essere promossi;

- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini curricolari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni" e dei tirocini "post lauream professionalizzanti" di durata annuale per il sostenimento dell'esame di stato dei laureati in Psicologia del medesimo Ateneo;
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo: "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi: "Soggetti ospitanti" e "Limiti all'attivazione dei tirocini" tenendo conto delle specificità espresse al paragrafo 4.3 "Tirocini Curricolari";
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per svolgere attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture nosocomiali, ubicate a Milano, indicativamente tra le vie Francesco Sforza – della Commenda, M. Fanti e via Pace, un numero di allievi nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142 e, comunque, previa verifica della concreta possibilità di accoglienza, iscritti ai Corsi di Laurea /Master dell'Ente promotore e laureati della Scuola di Psicologia, di volta in volta meglio indicato nel Progetto Formativo individuale, in possesso degli specifici



- requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato "tirocinante" per lo svolgimento di *Tirocini curriculari* e di tirocini "*post lauream* professionalizzanti" dei laureati in Psicologia, volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
2. La durata del tirocinio è sancita in base all'ordinamento di studi del tirocinante e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio e nell'arco di un anno solare per il tirocinio *post-lauream* professionalizzante di Psicologia; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
 3. La durata sopra definita potrà essere prorogata previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.
 4. Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, bensì esperienza formativa ed orientativa finalizzata all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso di istruzione o formazione, prevista nei relativi piani di studio e realizzata nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto formativo individuale predisposto dal Soggetto Promotore, nel rispetto delle disposizioni di Regione Lombardia in materia, e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, indica gli esiti di apprendimento del percorso cui si riferisce l'esperienza di tirocinio ed individua i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3.
4. La convenzione e il progetto formativo individuale sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio ovvero in corso di svolgimento se ricorrono giustificati motivi, con comunicazione alle parti.
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti e dei limiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio.



ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
 - e) la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
 - f) non è previsto rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non viene corrisposta alcuna indennità.
3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Le parti concordano che il Soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ovvero presso la gestione per conto dello Stato e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo Individuale.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
3. I tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie.

ARTICOLO 6

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Soggetto Ospitante, individuato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quale "datore di lavoro", sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al citato decreto legislativo dallo stesso effettuata, assicura al tirocinante, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi del medesimo Soggetto ospitante, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori.

Il Soggetto ospitante, a tutela della salute del tirocinante, realizza inoltre, sulla base della valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il Soggetto ospitante provvede a garantire al tirocinante ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 196/1997 e dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, all'avvio del tirocinio, le informazioni e la formazione sugli eventuali rischi specifici cui potrà essere soggetto nello svolgimento



delle attività o nella frequenza dei luoghi oggetto del "Progetto formativo" e sulle relative misure di prevenzione.

Il soggetto promotore provvede a garantire la formazione generale e l'informazione in materia di sicurezza sui rischi relativi alle mansioni in linea con il D.Lgs. 81/08.

Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dal Soggetto ospitante ed all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) messi a disposizione dallo stesso.

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione decorre dalla data in calce di ultima sottoscrizione, ha la durata di 24 mesi ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, fino ad un massimo di 5 anni, salvo ampia facoltà di disdetta in capo alle parti, da comunicarsi per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza; con salvaguardia del completamento di eventuali tirocini in svolgimento;
2. Ciascuna delle parti firmatarie, oltre il caso generale di cui al precedente punto 1., può recedere dalla convenzione, tra l'altro, per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
 - c) nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini.
3. La comunicazione di recesso di cui al precedente punto 2. deve essere comunicata tempestivamente alle altre parti coinvolte, in forma scritta e con adeguata motivazione ed avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione individuale di tirocinio conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio del tirocinio in questione.

ARTICOLO 9

FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, esperito infruttuosamente un tentativo di composizione amichevole della controversia, per l'individuazione del Foro competente si rinvia alle norme vigenti in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.



Letto, approvato e sottoscritto

Milano, li.....

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Il soggetto promotore | Università degli studi di Padova | Il Direttore generale Dott.ssa Emanuela Ometto |
| Il soggetto ospitante | Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico. IRCCS di Natura Pubblica | Il Direttore Generale Dr. Luigi Macchi |

www.AlboPretorionline.it 21/10/14